



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 10 del 16/01/2017

OGGETTO: Rettifica della delibera a contrarre, DDG n. 498 del 10/11/2016, adottata ai sensi dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Rettifica della delibera a contrarre, DDG n. 498 del 10/11/2016, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 - Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.

Con nota recepita a ns. prot. n. 8085 del 23/09/2016, conservata agli atti, il Dirigente del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica della SCS4 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto") ha richiesto allo scrivente Servizio di procedere all'attivazione di apposita procedura volta all'approvvigionamento della fornitura per il rinnovo tecnologico del sistema virtualizzazione *server*, per un importo di € 60.000,00, Iva esclusa, ed il potenziamento in prospettiva *cloud* del sistema di *backup*, per un importo di € 50.000,00, Iva esclusa.

Con DDG n. 498 del 10/11/2016, è stata adottata apposita delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzando l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi oggetto della richiesta citata, di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito per brevità "Regolamento"), il cui importo stimato è stato calcolato in € 110.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento, da espletarsi mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in ottemperanza all'art. 1, comma 450, della Legge n. 196/2006, suddivisa in 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 6 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, commi 11 e 12, del Regolamento.

Con successiva nota acquisita al ns. prot. n. 9748 del 15/11/2016, il già menzionato Dirigente del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, a parziale rettifica della propria precedente nota sopra citata, ha richiesto allo scrivente Servizio l'adozione, per la procedura di gara in parola, del criterio del minor prezzo in luogo del succitato criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ciò premesso:

- preso atto della richiesta pervenuta;
- considerato che l'adozione del criterio del minor prezzo comporta una riduzione delle tempistiche di espletamento della procedura;
- valutato, altresì, che l'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 14, comma 14, del Regolamento, prevede la facoltà per la stazione appaltante di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, in deroga al *favor* generale espresso dal legislatore per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel caso di forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, che nell'ipotesi di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo Decreto caratterizzati da elevata ripetitività;
- atteso l'orientamento interpretativo espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia con le Linee Guida n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016, secondo cui *“Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltate, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.”*;
- vista da ultimo l'interpretazione autentica del menzionato art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 fornita dalla medesima Autorità con le già citate Linee Guida in cui si legge *“In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell'acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.”*;

si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per procedere all'aggiudicazione della procedura in parola mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, comma 14, del Regolamento.

In virtù delle sopra illustrate considerazioni si rende, pertanto, necessario procedere alla rettifica della summenzionata delibera a contrarre adottata con DDG n. 498 del 10/11/2016, il cui punto 2. del dispositivo è da intendersi sostituito con il seguente:

*“2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell'esito delle verifiche preliminari imposte per legge, l'avvio di apposita procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento – volta all'affidamento della fornitura di cui al precedente punto 1, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, **mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.***

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

14, comma 14, del Regolamento, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;”.

I restanti passaggi del dispositivo sono da intendersi invariati.

Da ultimo si precisa che - attesa la natura endoprocedimentale del provvedimento, non essendo ravvisabile allo stato attuale alcun affidamento della fornitura in questione e considerato che la rettifica interviene anteriormente al formale avvio della procedura coincidente con la trasmissione della lettera d'invito agli operatori economici selezionati - il presente provvedimento non è qualificabile quale esercizio del potere di autotutela ai sensi degli articoli da 21-*quinquies* a 21-*nonies* della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e non richiede, conseguentemente, un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato né, pertanto, la preventiva trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della medesima Legge.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di disporre, per le motivazioni illustrate in premessa, la rettifica della delibera a contrarre adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con DDG n. 498 del 10/11/2016, mediante sostituzione del punto 2. del dispositivo con il seguente:

“2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell'esito delle verifiche preliminari imposte per legge, l'avvio di apposita procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento – volta all'affidamento della fornitura di cui al precedente punto 1, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, comma 14, del Regolamento, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016”.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele Bernardini è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell'Istituto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTI gli artt. 15 e 16 dell'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni illustrate in premessa, la rettifica della delibera a contrarre adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con DDG n. 498 del 10/11/2016, mediante sostituzione del punto 2. del dispositivo con il seguente:

“2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell'esito delle verifiche preliminari imposte per legge, l'avvio di apposita procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento – volta all'affidamento della fornitura di cui al precedente punto 1, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, comma 14, del Regolamento, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016”.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
Dott. Stefano Marangon

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	<input type="checkbox"/>	su	Finanziamento istituzionale	<input type="checkbox"/>
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 10 del 16/01/2017

OGGETTO: Rettifica della delibera a contrarre, DDG n. 498 del 10/11/2016, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Publicata dal 16/01/2017 al 31/01/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Davide Violato

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Meneghello Anuska - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa

Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria

Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale

dott. Luigi Antoniol - Gestione Atti